

## **TI\_GERICHTE 16.1999.105 vom 27. Dezember 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-12-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1999.105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1999.105)

FR: TI\_GERICHTE 16.1999.105 du 27 décembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 16.1999.105 del 27 dicembre 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1999  
16.1999.105

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.1999.00105 Lugano 27 dicembre 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Gianì, assente) segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 1999 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1998 nei confronti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 800.- oltre interessi del 5% dal 10 ottobre 1997, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 10 settembre 1998 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, titolare della lavanderia \_\_\_\_\_, al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'000.-. L'importo rivendicato corrisponde al valore di un tappeto persiano \_\_\_\_\_, che i convenuti avrebbero irrimediabilmente danneggiato durante un lavaggio effettuato nel mese di settembre 1997, lavaggio per il quale essi non avevano peraltro ricevuto nessun incarico, ritenuto che secondo le istruzioni ricevute il tappeto avrebbe dovuto essere inviato a una lavanderia specializzata di \_\_\_\_\_. A comprova del danno, l'istante ha richiamato la perizia allestita da \_\_\_\_\_ dopo il lavaggio (doc. H) che ha confermato trattarsi di danno totale (colori sbiaditi e frange rovinare), mentre per la sua quantificazione si è riferita alla perizia 4 ottobre 1984 di \_\_\_\_\_ (doc. I) che ha stimato in fr. 7'000.- il valore del tappeto. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria formulando numerose contestazioni: in particolare negano di aver ricevuto indicazione di far lavare il tappeto da altri e non riconoscono il danneggiamento del tappeto così come descritto dal rapporto \_\_\_\_\_. 2. Il pretore, dopo aver qualificato il rapporto giuridico venuto in essere tra le parti quale contratto di appalto, non avendo l'istante provato di aver conferito incarico ai convenuti di far effettuare il lavaggio ad altra lavanderia, ha accertato che l'unico difetto provato e confermato dalla perizia giudiziaria è il danneggiamento delle frange. Ai fini della quantificazione del danno il pretore ha tenuto conto del fatto che il rifacimento delle frange, valutato dal perito in fr. 1500.-/2'000.-, non può essere addebitato interamente ai convenuti dovendosi tener conto anche della svalutazione dell'oggetto e del

deterioramento delle frange dovuto all'usura del tappeto. Ha così fissato il credito dell'istante in fr. 800.- 3. Con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente -censurando il calcolo del danno- rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato senza valido motivo dalla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr. 1'500.-/2'000.- l'importo necessario alla riparazione delle frange danneggiate, tenendo già conto del valore attuale del tappeto (fr. 3'000.-), quindi della sua usura. Con osservazioni 26 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 122 III 316 consid. 4a). 5. In un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale come quella che ci occupa, spetta al danneggiato provare la violazione contrattuale, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo presunta ( Wiegand in Commentario basilese, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl , Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.). Il danno, l'accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici costituisce questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza del medesimo ( DTF 104 II 199; II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm , Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl , op.cit., pag. 62; Oftinger , Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42). Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la quantificazione del danno operata dal primo giudice non è arbitraria poiché in linea con le indicazioni fornite dal perito giudiziario. Il pretore, posto che il danno cagionato dai convenuti non è un danno totale bensì un danno parziale per il quale entrano in considerazione solo i costi di riparazione che il perito giudiziario ha quantificato in fr. 1'500.-/ 2'000, ha tenuto conto di questo dato, ma rettamente ha considerato anche lo stato del tappeto prima del lavaggio, ossia che si trattava di un oggetto di 30 - 40 anni, ormai non più in stato impeccabile anche riguardo alla frangiatura (cfr. anche teste \_\_\_\_\_). Così facendo il primo giudice ha sicuramente agito nei limiti del potere di apprezzamento riservatogli dall'art. 42 cpv. 2 CO, applicabile sia in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all'art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto. Non è pertanto necessaria un'ulteriore disamina del petitum ricorsuale che, accanto all'annullamento della sentenza impugnata e quindi subordinatamente, postula un nuovo giudizio di condanna della controparte senza formulare

-inamissibilmente- nessun importo a titolo di risarcimento. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la TOA e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 ottobre 1999 di \_\_\_\_\_ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.